

quale la loro competenza è molto discutibile, per sostituirvi l'azione dei prefetti, i quali hanno migliori mezzi a loro disposizione per raggiungere lo scopo che la legge si propone, sarebbe cosa non solo utile, ma molto saggia.

Per queste brevissime considerazioni preghe- rei la benemerita Commissione e lo egregio mi- nistro di voler accogliere favorevolmente la mo- dificazione che ho proposta all'articolo 11.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Zucconi, relatore. La Commissione non ha nes- suna difficoltà di accettare l'emendamento dell'ono- revole Lugli, sebbene sia convinta che i sindaci possano benissimo fare l'elenco, di cui si tratta in questo articolo 11, e l'esperienza, fatta in seguito alle prescrizioni della legge forestale, l'abbia di- mostrato.

La Commissione, però, nella convinzione che i prefetti potranno operare anche meglio dei sin- daci, accetta la proposta dell'onorevole Lugli, ri- serbandosi di sentire l'opinione del ministro; per- chè, dovendosi dare l'incarico ai prefetti, è bene che il Governo esprima il suo avviso.

Presidente. La proposta dell'onorevole Lugli consiste nel sostituire la parola " prefetti „ alla parola " sindaci. „

Lugli. Precisamente.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura ha facoltà di parlare.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Non ho alcuna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole Lugli, e dare ai prefetti l'incarico che si dava ai sindaci; e, fino da ora, accetto l'altra, che ne è la conseguenza, a proposito del- l'articolo 12.

Franceschini. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Franceschini. Giacchè Ministero e Commissione si trovano d'accordo nell'accettare la proposta del- l'onorevole Lugli, io mi permetto di farne un'altra. Siccome la Giunta d'arbitri, deve essere circon- dariale, e siccome in una provincia ci sono due o tre circondari diversi, crederei opportuno di sostituire ai sindaci, non solo i prefetti, ma anche i sottoprefetti di ogni circondario che compone la provincia, e ciò per rendere più facile il la- voro.

Lugli. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

Lugli. Vorrei far presente all'onorevole Fran- ceschini ed alla Camera come la modificazione

da lui suggerita al mio emendamento, sia una mo- dificazione del tutto superflua imperocchè i sotto- prefetti dei singoli circondari non fanno che eser- citare le attribuzioni che sono loro demandate dalla legge e soprattutto eseguire gli ordini del prefetto.

Ora è chiaro che là dove servitù esistano, il prefetto darà l'incarico al sottoprefetto di pro- cedere alla formazione dei relativi elenchi se- guendo le esatte indicazioni dell'articolo in di- scussione.

Pregherei quindi l'onorevole Franceschini di non insistere nella sua proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Franceschini.

Franceschini. A me pare che l'onorevole Lugli in massima accetti la proposta mia. La sola os- servazione ch'egli presenta è questa che i prefetti potranno delegare i sottoprefetti per quelle at- tribuzioni che crederanno più opportune. Ma al- lora mi permetta l'onorevole Lugli di dirgli che anche il giudice il quale dipende in qualche modo dal presidente del tribunale avrebbe potuto avere dal presidente del tribunale una delegazione per le funzioni di cui è incaricato all'articolo 8. Ciò non ostante all'articolo 8 è detto tassati- vamente " che la Giunta di arbitri è composta del presidente o vice-presidente o di un giudice da lui delegato del tribunale, ecc. „

Del resto se il Ministero e la Commissione non credono di accettare la mia proposta, io non v'insisto.

Presidente. L'onorevole Lugli propone due emendamenti all'articolo 11.

La Commissione ha dichiarato di accettarli e così pure l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Perfettamente.

Presidente. Rileggo adunque l'articolo 11 colle proposte modificazioni:

" Entro un anno dalla pubblicazione della pre- sente legge, i prefetti delle provincie nel territo- rio delle quali sono costituiti i diritti o le ser- vitù di pascere, legnare, seminare, vendere erbe e fidare, formeranno l'elenco delle servitù me- desime esistenti nel territorio suddetto, nel quale verranno indicati il diritto o la servitù, il fondo in cui si esercita, la sua ubicazione, la super- ficie, l'estimo censuario e quanto altro occorra alla sua identificazione, il nome del proprie- tario del fondo gravato e quello dei singoli utenti della servitù o del diritto.